

TABELLA SULLA CUMULABILITA' DEI TERMINI DI SOSPENSIONE PROCESSUALE (9 MARZO - 15 APRILE) PREVISTI DALL'ART 83 D.L. 18/2020 (C.D. CURA ITALIA) CON L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

IPOTESI	ESEMPIO	SI ALLA CUMULABILITÀ DEI TERMINI DI SOSPENSIONE CON L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE	
1° CASO: la fase di accertamento con adesione si svolge tutta prima del 9 marzo 2020 e la sospensione ex art. 83, c. 2, D.l. n. 18/2020 si applica solo al termine di impugnazione (sul quale non c'è contestazione)	- avviso di accertamento notificato il <u>1° dicembre 2019</u> ; - istanza di accertamento con adesione presentata il <u>6 dicembre 2019</u>	- Dal 1° al 6° dicembre 2019 sono trascorsi 5 dei 60 gg. previsti per l'impugnazione (restano 55gg.) - L'adesione scade il 5 marzo 2020 (90 gg. dal 6 dicembre 2019) e da tale data cominciano a decorrere i 55 gg. residui per l'impugnazione ai quali si sommano i 38 gg. di sospensione ex art. 83, c. 2, D.l. n. 18/2020 La scadenza del termine per la presentazione del ricorso è il <u>6 giugno 2020</u>	
2° CASO: la fase di accertamento con adesione si svolge tutta dopo il 15 aprile 2020 e la sospensione ex art. 83, c. 2, D.l. n. 18/2020 si applica solo al termine di impugnazione (sul quale non c'è contestazione)	- avviso di accertamento notificato il <u>2 marzo 2020</u> ; - istanza di accertamento con adesione presentata il <u>16 aprile 2020</u>	- Dal 2 al 9 marzo 2020 (data di inizio della sospensione ex art. 83, c. 2, D.l. n. 18/2020) sono trascorsi 7 dei 60 gg. previsti per l'impugnazione (restano 53gg.) - Dal 9 marzo al 15 aprile i termini di impugnazione sono sospesi ex art. 83, c. 2, D.l. n. 18/2020; - L'adesione scade il 15 luglio 2020 (90 gg. dal 16 aprile 2020) e da tale data cominciano a decorrere i 53 gg. residui per l'impugnazione La scadenza del termine per la presentazione del ricorso è il <u>7 ottobre 2020</u>	
IPOTESI	ESEMPIO	NO ALLA CUMULABILITÀ DEI TERMINI DI SOSPENSIONE CON L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE	SI ALLA CUMULABILITÀ DEI TERMINI DI SOSPENSIONE CON L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
3° CASO: la sospensione ex art. 83, c. 2, D.l. n. 18/2020 ricade per intero durante la fase di accertamento con adesione	- avviso di accertamento notificato il <u>21 gennaio 2020</u> ; - istanza di accertamento con adesione presentata il <u>20 febbraio 2020</u>	- Dal 21/01 al 20/02/2020 sono trascorsi 30 dei 60 gg. previsti per l'impugnazione (restano 30gg.) - L'adesione scade il 20/05/2020 (90 gg. dal 21/02/2020 senza alcuna sospensione) e da tale data cominciano a decorrere i 53 gg. per l'impugnazione La scadenza del termine per la presentazione del ricorso è il <u>19 giugno 2020</u>	La scadenza del termine per la presentazione del ricorso è il <u>27 luglio 2020</u> (188 gg. Dal 21 gennaio 2020)
4° CASO: la sospensione ex art. 83, c. 2, D.l. n. 18/2020 ricade in parte nel periodo di impugnazione e in parte durante la fase di accertamento con adesione	- avviso di accertamento notificato il <u>15 dicembre 2019</u> ; - istanza di accertamento con adesione presentata il <u>22 dicembre 2019</u>	- Dal 15 al 22 /12/ 2019 sono trascorsi 7 dei 60 gg. previsti per l'impugnazione (restano 53 gg.) - L'adesione scade il 21/03/2020 (90 gg. Dal 22/12/2019 senza alcuna sospensione) e da tale data cominciano a decorrere i 53 gg. residui per l'impugnazione che ricadendo nel periodo di sospensione D.l. n. 18/2020, si sospendono fino al 15/04 e riprendono al decorrere dal 16/04/2020. La scadenza del termine per la presentazione del ricorso è il <u>8/06/2020.</u>	La scadenza del termine per la presentazione del ricorso è il <u>20 giugno 2020</u> (188 gg. dal 15 dicembre 2019)